Sintesi C-116/24 - 1

Causa C-116/24

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

12 febbraio 2024

Giudice del rinvio:

Curtea de Apel Pitești (Romania)

Data della decisione di rinvio:

28 novembre 2023

Ricorrente:

Porcellino Grasso SRL

Resistenti:

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură

Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură – Centrul Județean Vâlcea

Oggetto del procedimento principale

Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento di un atto amministrativo, presentato dalla ricorrente Porcellino Grasso SRL contro i resistenti Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale), Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (Agenzia per il finanziamento degli investimenti rurali) [AFIR], Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (Agenzia per i pagamenti e gli interventi in agricoltura) [APIA], Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură –Centrul Județean Vâlcea (Agenzia per i pagamenti e gli interventi in agricoltura - Centro distrettuale di Vâlcea, Romania).

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Sulla base dell'articolo 267 del TFUE si chiede, in primo luogo, l'interpretazione degli articoli 288, 291 e 297 TFUE, dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 1974/2006 e degli articoli 18 e 19 del regolamento n. 1698/2005, nonché del principio di diritto dell'Unione secondo cui una decisione della Commissione europea produce effetti giuridici fino al suo annullamento; in secondo luogo, [si chiedono] orientamenti sull'osservanza di una pronuncia pregiudiziale in considerazione di una sentenza del Tribunale su un ricorso di annullamento di una decisione della Commissione in una causa analoga e, in terzo luogo, orientamenti sull'applicazione del principio dell'assunzione della responsabilità dello Stato.

Questioni pregiudiziali

- a) Se le previsioni degli articoli 288, 291 e 297 TFUE[,] nonché il principio di diritto [dell'Unione] in conformità del quale una decisione della Commissione europea produce effetti giuridici fino al suo annullamento così come tale principio è stato sancito dalle sentenze della [Corte] pronunciate nelle cause C-245/92 P [Chemie Linz/Commissione], C-475/01 [Commissione/Grecia], C-362/14 [Schrems], C-533/10 [CIVAD], 314/85 [Foto-Frost/Hauptzollamt Lübeck-Ost], C-644/17 [Eurobolt], C-199/06 [CELF e Ministre de la Culture et de la Communication] e l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 1974/2006 e gli articoli 18 e 19 del regolamento n.1698/2005 ostino ad una prassi delle autorità nazionali rumene consistente nell'adottare atti interni i quali sono in contrasto con la decisione di esecuzione C(2012) 3529 final della Commissione del 25 maggio 2012 di rettifica del PNSV [programma di sviluppo rurale della Romania per il periodo di programmazione] 2007-2013, oppure di disapplicare tale decisione, fintantoché quest'ultima non è stata modificata né annullata.
- Tenuto conto dell'obbligo generale degli Stati membri di rispettare il diritto dell'Unione europea, nell'ipotesi in cui un giudice nazionale si trovi nella situazione di rispettare una sentenza interpretativa pronunciata dalla [Corte] ai sensi dell'articolo 267 TFUE (vale a dire la sentenza del 17 novembre 2022, pronunciata nella causa C-443/21), ma laddove detta sentenza non contiene valutazioni sulla validità e sugli effetti delle decisioni di esecuzione della Commissione europea [decisione C(2012) 3529 final della Commissione, del 25 maggio 2012, e decisione 2018/873 della Commissione, del 13 giugno 2018], bensì soltanto [valutazioni] sul recupero di un finanziamento in assenza di una decisione della Commissione europea in tal senso, se il giudice nazionale di cui si tratti sia legittimato a tener conto, quando si pronuncia sulla controversia pendente dinanzi ad esso, degli effetti e della motivazione (le considerazioni svolte) di una sentenza del Tribunale dell'Unione, pronunciata su un ricorso di annullamento, disciplinato dall'articolo 263 TFUE, con cui si annulla una decisione di esecuzione della Commissione europea in una causa simile (vale a dire la sentenza del 18 gennaio 2023, pronunciata nella causa T-33/21).

c) Se il principio dell'assunzione della responsabilità dello Stato imponga che, in una situazione come quella della presente fattispecie, lo Stato rumeno debba versare ai beneficiari della misura 215 le aliquote di sostegno, per l'importo previsto nella decisione di esecuzione C(2012) 3529 della Commissione, del 25 maggio 2012, per tutta la durata dei loro impegni.

Disposizioni di diritto dell'Unione e giurisprudenza dell'Unione invocate

- articoli 288, 291, 297 e 310 TFUE
- articoli 18, 19 e 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- articolo 9, paragrafo 3 e articolo 27, paragrafi da 2 a 13, del regolamento (ČE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- articolo 143 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
- articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
- articolo 58 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
- decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 3529 final del 25 maggio 2012, di rettifica del Programma nazionale di sviluppo rurale [della Romania per il periodo di programmazione] 2007-2013 [in prosieguo: il «PNSR 2007-2013»]
- principio della tutela del legittimo affidamento, con i seguenti riferimenti alla giurisprudenza: sentenze della Corte del 12 luglio 1957, Algera e a./Assemblea comune, C-7/56 e da C-3/57 a C-7/57, EU:C:1957:7, punto 14; dell'11 luglio

1991, Crispoltoni/Fattoria Autonoma Tabacchi di Città di Castello, C-368/89, EU:C:1991:307, punto 17; del 14 settembre 2006, Elmeka, C-181/04-C-183/04, EU:C:2006:563, punti 31 e 32, e del 7 agosto 2018, Ministru kabinets, C-120/17, EU:C:2018:638, punti 48 e 51, nonché sentenze del Tribunale di primo grado dell'11 luglio 1996, Ortega Urretavizcaye/Commissione, T-587/93, EU:T:1996:100, punto 57; del 16 ottobre 1996, Efisol/Commissione, T-336/94, EU:T:1996:148, punto 31, e del 23 febbraio 2006, Karatzoglou/AER, T-471/04, EU:T:2006:66, punti 33 e 34

- principio della certezza del diritto, con i seguenti riferimenti alla giurisprudenza: sentenze della Corte del 15 dicembre 1987, Irlanda/Commissione, C-325/85, EU:C:1987:546, punto 18; del 21 giugno 1988, Commissione/Italia, C-257/86, EU:C:1988:324, punto 12, e del 13 marzo 1990, Commissione/Francia, C-30/89, EU:C:1990:114, punto 23
- principio secondo cui una decisione della Commissione europea produce effetti giuridici fino al suo annullamento, con i seguenti riferimenti alla giurisprudenza: sentenze della Corte del 22 ottobre 1987, Foto-Frost/Hauptzollamt Lübeck-Ost, C-314/85, EU:C:1987:452; dell'8 luglio 1999, Chemie Linz/Commissione, C-245/92 P, EU:C:1999:363; del 5 ottobre 2004, Commissione/Grecia, C-475/01, EU:C:2004:585; del 12 febbraio 2008, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, C-199/06, EU:C:2008:79; del 14 giugno 2012, CIVAD, C-533/10, EU:C:2012:347; del 6 ottobre 2015, Schrems, C-362/14, EU:C:2015:650; e del 3 luglio 2019, Eurobolt, C-644/17, EU:C:2019:555
- principio di prevedibilità del comportamento amministrativo con riferimento all'ordinanza del presidente della Corte del 10 giugno 1988, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, EU:C:1988:296, punto 22
- principio della responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell'Unione, con riferimento alla sentenza della Corte del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur/Bundesrepublik Deutschland, C-46/93 e C-48/93, EU:C:1996:79, dispositivo
- nonché, in relazione alla seconda questione pregiudiziale, sentenza della Corte del 17 novembre 2022, causa C-443/21, Avicarvil Farms, C-443/21, EU:C:2022:899, dispositivo, e del Tribunale del 18 gennaio 2023, Romania/Commissione, T-33/21, EU:T:2023:5, punti 85, 86, da 91 a 94, 103, 110, 112 e 113.

Disposizioni nazionali invocate

Ordinele ministrului agriculturii și dezvoltării rurale [MADR] nr. 149/2012, nr. 6/2013, nr. 704/2014, nr. 43/2015 și nr. 826/2016 (decreti del Ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale [MASR] n. 149/2012, n. 6/2013, n. 704/2014, n. 43/2015 e n. 826/2016) (in prosieguo: il "decreto MASR") che approvano il modello di domanda di aiuto per la misura 215 - Pagamenti a favore

del benessere animale Gli importi dell'aiuto per i sotto-pacchetti 3a e 5a, rispettivamente di EUR 4,80/unità di bestiame adulto [UBA]/anno e di EUR 16,80/UBA/anno — identici nei primi quattro decreti — sono stati ridotti dal decreto n. 826/2016 a EUR 1,43/UBA/anno (per il sotto-pacchetto 3a) e a EUR 14,18/UBA/anno (per il sotto-pacchetto 5a).

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La ricorrente, la società Porcellino Grasso SRL, ha chiesto l'annullamento della decisione di pagamento del 6 febbraio 2018, emessa per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2017, per l'importo di 10 083 115,36 lei rumeni (RON), dalla resistente APIA – Centrul Judetean Vâlcea (in prosieguo: la «decisione di pagamento impugnata»), l'annullamento dell'atto di rigetto del reclamo del 30 marzo 2018, emesso dalla stessa resistente, e dell'atto amministrativo del 26 marzo 2018, emesso dalla resistente APIA, con cui quest'ultima si è espressa in relazione al reclamo della ricorrente, senza un provvedimento in senso favorevole, nonché la condanna dei resistenti a emettere tutti gli atti amministrativi necessari e ad effettuare tutte le operazioni amministrative necessarie per risarcire il danno pari a RON 619 995.08, subito dalla ricorrente a causa dell'emissione della decisione di pagamento impugnata e dell'atto di rigetto del reclamo, [importo] che rappresenta la differenza tra la somma di RON 11 936 300, alla quale essa sostiene di aver diritto, e gli importi riconosciuti con la decisione di pagamento impugnata e la decisione di rettifica del 21 aprile 2018 (RON 11 316 304,92).
- La ricorrente ha affermato di aver depositato, il 13 agosto 2012, presso la APIA Centrul Județean Vâlcea la domanda di aiuto iniziale con la quale si è assunta l'obbligo di garantire e di mantenere le condizioni di benessere dei suini e di rispettare i requisiti specifici dei sotto-pacchetti per i quali ha presentato domanda, per un periodo minimo di 5 anni, in cambio dell'ottenimento del sostegno finanziario non rimborsabile, per gli importi e alle condizioni stabiliti nella domanda di aiuto, nella Guida del richiedente, nel Programma nazionale di sviluppo rurale 2007-2013 e nel decreto MASR n. 149/2012.
- 3 Il 14 agosto 2015 la ricorrente ha depositato presso l'APIA Centrul Județean Vâlcea la domanda di pagamento per il quarto anno d'impegno, in conformità alle previsioni del decreto MASR n. 43/2015. In risposta, la resistente APIA Centrul Județean Vâlcea ha comunicato alla ricorrente che erano stati riscontrati errori che incidevano sugli impegni assunti nell'ambito della misura 215 per tutte le categorie di animali ammissibili per i sotto-pacchetti 3a e 5a. Di conseguenza, suddetta resistente ha comunicato la riduzione del sostegno finanziario non rimborsabile relativo ai sotto-pacchetti 3a e 5a.
- 4 Successivamente, con l'entrata in vigore del decreto del MASR n. 826/2016, la riduzione dell'importo del sostegno finanziario non rimborsabile relativo ai sottopacchetti 3a e 5a nell'ambito della misura 215 è divenuta definitiva, cosicché, dopo l'entrata in vigore di detto decreto, si applicano i nuovi importi ridotti per il

periodo dal 16 luglio 2015 al 31 dicembre 2015, in funzione del quale sono state emesse successivamente le decisioni di pagamento relative a questo periodo. Avverso le decisioni di pagamento relative ai periodi in discussione, la ricorrente ha proposto ricorsi contenziosi amministrativi, che sono attualmente pendenti.

Successivamente, il 31 gennaio 2017, la ricorrente ha presentato la domanda di pagamento per il sesto anno di impegno, corrispondente al periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2017, e il 6 febbraio 2018 l'APIA – Centrul Județean Vâlcea ha emesso la decisione di pagamento impugnata, calcolando gli importi in riferimento agli importi ridotti del sostegno, conformemente al decreto MASR n. 826/2016. Il 21 aprile 2018, l'APIA – Centrul Județean Vâlcea ha emesso una decisione di rettifica con cui è stato stabilito un pagamento a favore della ricorrente per l'importo supplementare di RON 1 233 189,56. Di conseguenza, la ricorrente chiede in giudizio il pagamento della differenza di RON 619 995,08 risultante dall'applicazione dell'aliquota di sostegno del sotto-pacchetto 3a, pari a EUR 4,80/UBA/anno, e di quella del sotto-pacchetto 5a, per un importo di EUR 16,80/UBA/anno.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 6 La ricorrente ritiene che gli atti amministrativi impugnati violino le disposizioni del PNSR 2007-2013, approvato con la decisione della Commissione europea C(2008) 3831, del 16 luglio 2008, come successivamente modificato e integrato, il quale diviene in tal modo vincolante per lo Stato rumeno.
- Il Programma nazionale di sviluppo rurale 2007-2013 può essere rivisto soltanto se vengono rispettati i termini e la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 1974/2006, che non sono stati rispettati nella presente fattispecie.
- L'ultima versione del PNSR 2007-2013 risale al settembre 2015 e prevede gli stessi importi delle somme dovute ai beneficiari per i sotto-pacchetti 3a e 5a nell'ambito della misura 215 come nelle versioni precedenti, non ridotte, e le constatazioni preliminari della Corte dei conti europea sono state ricevute dalle autorità rumene il 10 settembre 2015.
- Pa ricorrente sottolinea che le aliquote di sostegno finanziario non rimborsabili per la misura 215 sono stati fissate dallo Stato rumeno, in conformità all'articolo 40 del regolamento n. 1698/2005 e all'articolo 27, paragrafi da 2 a 13, del regolamento n. 1974/2006, e sono divenuti obbligatorie per detto Stato una volta ricevuta l'approvazione del PNSR 2007-2013 da parte della Commissione.
- 10 La riduzione dell'importo del sostegno relativo ai sotto-pacchetti 3a e 5a è il risultato di un errore commesso dal resistente MASR nella metodologia di calcolo e, pertanto, l'emissione degli atti amministrativi impugnati viola i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, dato che la ricorrente ha assunto impegni per un periodo di 5 anni in considerazione dell'importo iniziale delle sovvenzioni valido alla data di presentazione della domanda di aiuto.

- La ricorrente fa altresì valere la violazione delle disposizioni della Guida del richiedente relativa alla misura 215, perché tanto nel momento in cui essa ha presentato la domanda di aiuto, quanto nel momento in cui ha presentato la domanda di pagamento, compresa quella relativa al sesto anno di impegno, per la quale è stata emessa la decisione di pagamento impugnata, la guida del richiedente relativa alla misura 215 pacchetto a) suini prevedeva che l'aiuto non rimborsabile accordato ai beneficiari che avevano assunto impegni nell'ambito dei sotto-pacchetti 3a e 5a fosse rispettivamente di EUR 4,80/UBA e di EUR 16,80/UBA.
- 12 La ricorrente fa inoltre valere la violazione delle disposizioni del decreto MASR n. 149/2012, poiché tale decreto è ancora oggi in vigore senza essere stato modificato o abrogato.
- Secondo la ricorrente, che fornisce in tal senso argomenti tratti dalla giurisprudenza, il comportamento delle istituzioni resistenti MASR, AFIR e APIA sarebbe contrario a diversi principi sanciti dal diritto dell'Unione europea, e violerebbe quindi i principi dell'assunzione della responsabilità dello Stato, di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di prevedibilità. La ricorrente sostiene che i principi summenzionati prevalgono sull'interesse delle autorità statali a correggere errori di calcolo non imputabili ad essa o a qualsiasi altro beneficiario della misura 215.
- La ricorrente invoca altresì la decisione di esecuzione C(2012) 3529 final della Commissione, decisione che non solo non è stata annullata e, ancor meno, non poteva più essere modificata alla data in cui sono stati scoperti gli errori di calcolo. Orbene, lo Stato rumeno ha effettuato pagamenti diversi da quelli approvati da tale decisione, sebbene lo scopo della decisione in discussione fosse quello di conferire diritti ai beneficiari della misura 215, per una durata di 5 anni degli impegni assunti da questi ultimi.
- 15 Secondo la ricorrente, la necessità di adire la Corte si impone anche alla luce del fatto che si riscontrano incoerenze nelle motivazioni di alcune sentenze pronunciate dai giudici dell'Unione. Infatti, le considerazioni espresse dalla Corte nella causa C-443/21 sono in contraddizione con le considerazioni del Tribunale nella causa T-33/21 per quanto riguarda l'applicabilità dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, sebbene i fatti esaminati siano identici in entrambi i casi. La ricorrente ritiene che la conclusione del Tribunale sia contraria a quella della Corte.
- Le resistenti MASR, AFIR e APIA hanno fatto valere, come motivo alla base dell'emissione degli atti amministrativi impugnati, i risultati dell'incarico di revisione contabile svolto dai rappresentanti della Corte dei conti europea per l'esercizio finanziario 2015, concluso con l'individuazione di alcuni errori nella metodologia di calcolo delle indennità compensative per la misura 215, sottopacchetti 1a, 3a e 5a. Le resistenti affermano che l'emissione degli atti amministrativi impugnati è stata imposta dalla necessità di tutelare gli interessi

finanziari dell'Unione, come previsto dai regolamenti n. 1305/2013 e n. 1306/2013.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- Il giudice del rinvio afferma che nella presente causa viene sollevato il problema dell'interpretazione degli articoli 288, 291 e 297 TFUE, del principio di diritto dell'Unione secondo cui una decisione della Commissione europea produce effetti fino al suo annullamento, nonché degli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 1974/2006, in relazione al principio di tutela del legittimo affidamento e a quello della certezza del diritto.
- Al contempo, con le questioni sollevate si chiede di interpretare gli articoli summenzionati anche sotto il profilo della giurisprudenza dell'Unione, più precisamente alla luce delle due decisioni adottate dai giudici dell'Unione in stretto collegamento con la causa pendente, vale a dire la sentenza della Corte del 17 novembre 2022 nella causa C-443/21 (sentenza Avicarvil Farms) e la sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2023 nella causa T-33/21 (sentenza Romania/Commissione).
- Nella sentenza Avicarvil Farms, la Corte ha dichiarato che l'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005 e l'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l'articolo 310, paragrafo 5, TFUE, nonché i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che le autorità nazionali coinvolte nell'attuazione di una misura di sostegno finanziario non rimborsabile adottino, a seguito di un errore di calcolo constatato dalla Corte dei Conti europea, atti che impongono una riduzione dell'importo dell'aiuto finanziario concesso dal Programma di sviluppo rurale della Romania del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2007- 2013, come approvato dalla Commissione europea, senza aspettare l'adozione da parte di quest'ultima di una decisione che esclude dal finanziamento dell'Unione le somme risultanti da tale errore di calcolo.
- A seguito della sentenza Avicarvil Farms, il giudice nazionale che ha formulato la questione pregiudiziale in tale causa, vale a dire lo stesso giudice del rinvio nella presente causa la Curtea de Apel Pitești (Corte d'appello di Pitești) ha respinto il ricorso della ricorrente SC Avicarvil Farms SRL.
- 21 Poco tempo dopo la pronuncia della sentenza Avicarvil Farms, il Tribunale dell'Unione ha pronunciato la sentenza Romania/Commissione, con cui è stato disposto l'annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2020/1734 della Commissione, del 18 novembre 2020, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nella parte in cui esclude talune spese sostenute dalla

- Romania a titolo del FEASR per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2019, per un importo di EUR 18 717 475,08.
- Tuttavia, anche se, come dichiarato dalla Corte nella causa C-443/21, i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto devono essere interpretati nel senso che non ostano a che le autorità nazionali adottino, a seguito di un errore di calcolo constatato dalla Corte dei conti europea, atti che impongono una riduzione dell'importo dell'aiuto finanziario concesso dal PNSR, come approvato dalla Commissione europea, senza aspettare l'adozione da parte di quest'ultima di una decisione che esclude dal finanziamento dell'Unione le somme risultanti da tale errore di calcolo, tuttavia, ciò non esclude la possibilità che altre norme dell'Unione ostino a una riduzione, da parte delle autorità rumene, dell'importo dell'aiuto finanziario concesso dal PNSR, fintantoché tale importo è stato fissato da una decisione della Commissione europea che non è stata revocata, [non è stata] annullata e non poteva più essere modificata alla data in cui sono stati rilevati gli errori di calcolo.
- In conclusione, il giudice del rinvio constata la necessità di adire la Corte poiché considera che le questioni sollevate nel caso di specie non sono identiche a quelle che sono state oggetto dell'interpretazione data dalla Corte nella causa C-443/21 e che la corretta applicazione del diritto dell'Unione, alla luce delle due sentenze sopra analizzate, non si impone con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio.